

FRANCO ROBERTI

Magistrato - Procuratore aggiunto Dda di Napoli

RAFFORZARE IL SEGRETO D'INDAGINE ATTI RISERVATI COMPRIMONO CRONACA

Il disegno di legge governativo n. 1415 del 2008 propone al Parlamento una congerie di modifiche alla disciplina normativa in tema di segreto investigativo, di pubblicità degli atti di indagine e di intercettazioni di ogni tipo. Lo scopo dichiarato è la tutela del diritto alla riservatezza di soggetti estranei alle indagini e degli stessi indagati, anche attraverso la limitazione delle ingerenze nella sfera privata dell'individuo.

Non è mia abitudine commentare a titolo personale le iniziative legislative in corso, e non cederò neppure stavolta alla tentazione di farlo, rimettendomi al parere già espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura. Qui mi limito ad alcune osservazioni, dettate dall'esperienza giudiziaria, sui rapporti tra procedimento penale e diritto di cronaca e sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche nel campo delle indagini di criminalità organizzata.

In questi giorni, giornalisti e editori invocano la salvaguardia del diritto di cronaca sulle inchieste giudiziarie, che appare minacciato dal disegno di legge in parola, nella parte in cui eliminerebbe "ogni possibilità di verifica su come procedono le inchieste a causa del divieto di dar conto, anche solo per riassunto, degli atti". Vediamo di capirci.

Nel vecchio processo inquisitorio, in cui l'attività del giudice istruttore era sottratta a qualunque verifica sulla durata e sulle modalità di svolgimento, la segretezza aveva connotati ambigui e non garantiva né l'efficienza degli accertamenti né la dignità delle persone coinvolte.

Nel modello processuale vigente, pur se precocemente invecchiato, la segretezza delle indagini preliminari è invece un valore: è il presidio irrinunciabile della loro efficienza e tempestività, oltre che della tutela delle persone (dignità degli indagati, sicurezza dei testimoni), specie se posto in relazione

*Necessario smantellare
tritacarne mediatico.
Denunce pretestuose
possono allontanare Pm*

alla previsione di precisi termini entro i quali le indagini stesse debbono compiersi, sotto il controllo del giudice.

Tuttavia, la vigente disciplina del segreto non funziona: non tutela adeguatamente né le persone né le indagini. Queste ultime sono spesso vanificate, o fortemente compromesse, da arbitrarie e intempestive rivelazioni sugli organi di informazione, con la complicità di pubblici ufficiali. Questi ultimi non vengono quasi mai identificati, perché gli unici che potrebbero identificarli con certezza sono gli stessi giornalisti, che invece li tutelano gelosamente come “fonti”. Per inciso, non si sa se per una scelta o per una svista, il disegno di legge, pur così arcigno nei confronti di chi rivela segreti inerenti a un procedimento penale, che si vorrebbe punire con la reclusione da uno a cinque anni, non consente in questo caso le intercettazioni telefoniche e neppure l’acquisizione di tabulati telefonici, trattandosi di reato non catalogato fra quelli per cui, secondo lo stesso ddl, tali attività di indagine sono consentite, sia pure in presenza di “gravi indizi di colpevolezza”.

Per non parlare delle persone, anche innocenti, o che poi risulteranno tali, o addirittura palesemente estranee ai fatti illeciti, che entrano nel tritacarne mediatico per uscirne profondamente segnate, se non moralmente distrutte.

Credo che nessuno si sogni di giustificare (e perpetuare) questo sistema degenerato in nome del sacrosanto diritto di cronaca. Dunque, il problema esiste.

Il disegno di legge interviene su questa situazione, cogliendo tra l’altro l’occasione per ridimensionare drasticamente – e, a mio avviso, improvvidamente - il regime delle intercettazioni. C’è da augurarsi che il Parlamento, con maggiore ponderazione, rivisiti le norme proposte e le riveda alla luce delle argomentate critiche mosse al disegno di legge sia dal CSM che dai giornalisti e dagli editori. Ma qui conviene soffermarsi sulla questione dei fragili confini tra diritto di cronaca, da un lato, e segreto di indagine e riservatezza dei contenuti processuali, dall’altro.

Sul segreto di indagine, credo che debba essere favorevolmente accolta ogni norma che lo rafforzi. Mi sembra quindi opportuna la previsione di estensione della disciplina di cui all’art. 329 c.p.p. dai singoli atti di indagine alla stessa “attività” investigativa del PM e della Polizia giudiziaria. Altresì opportuna mi sembra la modifica del regime di ‘desecretazione’, che consente al PM di pubblicizzare determinati atti, con proprio decreto motivato, quando ciò sia necessario per la prosecuzione delle indagini, imponendo che sia il GIP, su richiesta del PM, ad autorizzare la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. La previsione di un ulteriore intervento incidentale del giudice nel corso delle indagini preliminari deve valutarsi positivamente, come tutte le disposi-

zioni che estendono il controllo giurisdizionale sulle attività di indagine senza condizionarne l'efficienza.

Su questa linea, la modifica dell'art. 379 bis c.p., concernente la rivelazione di segreti inerenti al procedimento penale, con un forte inasprimento di pena e la previsione di rilevanza penale anche delle condotte di rivelazione e di agevolazione colposa della conoscenza delle notizie segrete, come l'introduzione dell'art. 617 septies c.p., che punisce ogni accesso abusivo ad atti del procedimento penale, imporranno ai depositari delle notizie segrete (magistrati titolari delle indagini e ufficiali di polizia giudiziaria delegati) l'adozione di prassi e di moduli organizzativi adeguati alla tutela del segreto, segnalando anche le situazioni (mancanza di idonee strutture, croniche carenze di organico), che espongono al rischio di violazioni del segreto. Un sforzo in più, in tal senso, si può fare e, dunque, si dovrebbe fare anche a prescindere dalle annunciate sanzioni. Fra queste ultime va però segnalata anche la previsione che il pubblico ministero possa essere sostituito senza il suo consenso, allorché egli risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 379 bis c.p. *'in relazione ad atti del procedimento assegnatogli'*. Questa norma si presterebbe, se approvata, a pericolose strumentalizzazioni, giacché attraverso denunce pretestuose - e mai in concreto verificabili, stante la pratica impossibilità di acquisire prove certe tanto di colpevolezza quanto di innocenza del magistrato - si consentirebbe alle parti private ovvero a terzi estranei al procedimento - magari in gravi indagini di criminalità organizzata - di incidere sulla designazione del pubblico ministero titolare del procedimento.

Un diverso discorso va fatto, invece, per la pubblicazione degli atti non più coperti dal segreto, e tuttavia da considerarsi riservati, oggi disciplinata dagli articoli 114, comma 2, e 115 c.p.p., la cui violazione è sanzionata con la contravvenzione di cui all'art. 684 c.p., che si vorrebbe estendere, con il disegno di legge, alla responsabilità delle persone giuridiche.

La nuova disciplina dei limiti imposti alla pubblicazione di questo tipo di atti ne comporterebbe l'equiparazione al regime relativo agli atti coperti da segreto: la fase più significativa delle indagini preliminari risulterebbe quindi sottoposta ad un regime di indifferenziato divieto di pubblicazione degli atti, anche per riassunto o del relativo contenuto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, con evidente compressione dei valori riconducibili all'art. 21 Cost.. In tal senso ebbe già ad esprimersi il CSM il 21 dicembre 2006, in merito a disposizioni analoghe, ed è su questo punto - sulla impossibilità di pubblicazione anche solo del riassunto o dei contenuti dell'atto - che si giocherà la partita in difesa dei diritti dell'informazione.

Occorre tuttavia ricordare che già oggi è vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle inda-

gini ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.). Questa disposizione viene però sistematicamente disattesa. A Napoli si è giunti al paradosso, non scevro da profili umoristici, che gli atti informatizzati di una clamorosa indagine, rilasciati agli avvocati in vista dell'udienza innanzi al Tribunale del riesame, venivano venduti ai giornalisti da una solerte impiegata nella sede della Camera Penale. Con tanto di ricevuta!

Per quanto concerne le disposizioni che vorrebbero modificare il regime delle intercettazioni, nonché quello di acquisizione dei tabulati telefonici, è già stato da più parti rilevato che le modifiche che si vorrebbero introdurre in ordine ai limiti di ammissibilità, durata ed utilizzabilità delle intercettazioni, diversamente calibrati tra “reati di criminalità comune o diffusa” e “reati di criminalità organizzata e di terrorismo”, accrescono in maniera irrazionale il divario, pur presente nell'impianto codicistico originario, tra le indagini possibili per gli uni ovvero per gli altri.

Ma ciò che vale ancora la pena di sottolineare è che la disciplina proposta avrà, se approvata, ricadute negative anche sulle indagini per i più gravi delitti di mafia e di terrorismo.

E' vero che il disegno di legge detta una disciplina differenziata in relazione ai delitti di cui all'articolo, 51, comma 3-bis e comma 3-quater, in base alla quale l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 c.p.p. può continuare ad essere concessa se vi sono “sufficienti indizi di reato”. Ed è vero che il requisito dei sufficienti indizi di reato, già attualmente in vigore, viene ritenuto ancora utilizzabile limitatamente ad una categoria di reati (reati associativi di tipo mafioso o di tipo terroristico-eversivo, associazioni in traffico di stupefacenti o in contrabbando, tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti aggravati dalla finalità mafiosa o delitti con finalità di terrorismo). Ma, direbbero gli inglesi, *there is a fly in the ointment*: c'è una mosca nell'unguento.

Nella valutazione dei sufficienti indizi viene infatti ribadita l'applicazione dell'art. 203 c.p.p., modificato dalla legge n. 63/2001 sul giusto processo, che già limitava le indagini estendendo a queste ultime il divieto, inizialmente previsto soltanto per il giudizio, di utilizzare fonti riferibili ad informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza. Collegata a tale disposizione è, poi, la proposta abrogazione dell'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, prevista dall'art. 16 del disegno di legge, in quanto la materia sarebbe disciplinata dal nuovo comma 3 bis dell'art. 267 c.p.p. Senonché, quest'ultima disposizione non coincide con quella del citato art. 13 del d.l. n. 152/91, che consente le intercettazioni ambientali anche nei luoghi in cui, pur non essendo in corso l'attività criminosa, si ha motivo di poter acquisire elementi di prova per delitti di criminalità organizzata. Ne conseguirebbe, anche per questi ultimi, l'applicazione

della disciplina generale che limita l'intercettazione ambientale ai luoghi ove si stia svolgendo l'attività delittuosa. Resterebbe in tal modo esclusa ogni possibilità investigativa, per esempio, all'interno degli istituti carcerari, dove l'ascolto tecnico dei detenuti affiliati a organizzazioni criminose spesso fornisce elementi di prova decisivi per la ricostruzione delle dinamiche associative e per la prevenzione di gravissimi delitti di sangue.

Ma, vi è di più. E' dato di comune esperienza che spesso le indagini di criminalità organizzata nascono da intercettazioni condotte con riferimento a reati di criminalità comune, ovvero di criminalità organizzata non mafiosa e non terroristico-eversiva. Si pensi, solo per fare un esempio, ai reati in materia di droga, in cui la ricostruzione del contesto associativo scaturisce quasi sempre dalle attività tecniche condotte sui singoli spacciatori. Si pensi, ancora, al settore della criminalità organizzata di tipo economico, come tale esclusa dalla previsione del nuovo comma 3 bis dell'art. 267 c.p.p., eppure sempre più frequentemente campo d'azione delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e terroristico-eversivo, per finalità di riciclaggio dei capitali illeciti e di finanziamento del terrorismo.

Speriamo che il Parlamento si faccia carico di questa problematica, prima che provveda il progresso tecnologico a rendere del tutto superflue anche le proposte limitazioni alle intercettazioni. E' di questi giorni sui giornali un allarme già lanciato, per la verità, fin dal luglio 2006 dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, quando segnalò al Ministro della Giustizia, documentandole tecnicamente, le devastanti conseguenze sulle indagini che rischiava di produrre la crescente diffusione tra le organizzazioni criminali del sistema di telecomunicazioni su internet, non decrittabili, denominato *Skype* e gestito da una società con sede in Lussemburgo, pregandolo di assumere le necessarie iniziative di cooperazione internazionale.